

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI GAMP

25-10-2020

L'Assistente

Alessandro Bonelli



Domenica 25 ottobre 2020, alle ore 10,15, presso l'Osservatorio astronomico della Montagna Pistoiese, si è tenuta l'annuale assemblea dei soci GAMP per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1- Approvazione del bilancio consuntivo 2019;
- 2- Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).
- 3- Organizzazione delle attività del gruppo e prospettive per l'Osservatorio
- 4- Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci: Tesi Luciano; Tesi Alessandro; Gigli Paolo; Marconi Samuele; Bartolomei Geronimo; Maffucci Paolo, Nerli Luca, Aventini Andrea, Di Grazia Marta, Carubi Chiara, Tamburini Graziano, Fragrai Martina, Maestripieri Martina, Bouganni Somaia, Ponziani Andrea, Fini Domenico delega a Maffucci Paolo, Bargellini Paola delega Maffucci Paolo, Beneforti Paola delega Maestripieri Martina, Maestripieri Stefano delega Maestripieri Martina, Maestripieri Michela delega Maestripieri Martina, Mangano Simone delega Maestripieri Martina.

1. Dopo i saluti il presidente Tesi L. illustra la situazione dell'associazione alla luce delle nuove disposizioni relative all'ente del terzo settore,
2. Il tesoriere Tesi Alessandro legge il bilancio consuntivo 2019, allegato al presente verbale, che prevede un totale entrate di € 28.567,00 e un totale uscite di € 27.569,26 per una differenza, quindi, positiva di € 907,74. Dopo una breve analisi con chiarimenti su alcune voci il bilancio viene approvato all'unanimità dei presenti.
3. Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.
A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.
4. Vengono nominati Tesi Alessandro come tesoriere e Maestripieri Martina come segretario.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Alle ore 11,30, non avendo altro da deliberare viene sciolta l'assemblea.

Il Presidente
Tesi Luciano

Il Segretario
Maestripieri Martina



STATUTO

DENOMINAZIONE - FINALITÀ ED OGGETTO - SEDE

Art 1 - È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione denominata:

GRUPPO ASTROFILO MONTAGNA PISTOIESE APS

Art 2 - L'associazione non ha fini di lucro e, nell'ambito delle attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 5, comma 1, lett. i, ha lo scopo di contribuire alla diffusione della conoscenza delle discipline scientifiche in genere ed in particolare dell'astronomia e delle scienze ad essa affini.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare e immobiliare necessaria al raggiungimento del suddetto scopo ed in particolare gestire direttamente o indirettamente strutture come laboratori o osservatori astronomici sia pubblici che privati, nonché fare operazioni finanziarie, nel senso di accedere e ricevere mutui e finanziamenti in genere da enti pubblici e privati, creditizi e non.

Tali finalità sono perseguite mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale costituente l'oggetto sociale di cui al successivo articolo 3).

Art 3 - L'associazione ha per oggetto l'esercizio, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in via principale, delle attività di interesse generale consistenti in: Gestione di strutture dedicate alla divulgazione e alla ricerca astronomica (osservatori, planetari, ecc.) e organizzazione di eventi culturali - scientifici (seminari, conferenze, convegni, corsi, ecc.) attinenti alla scienza in genere e all'astronomia in particolare.

L'associazione di promozione sociale, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art 4 - L'associazione ha sede in Comune di San Marcello Piteglio, località Pian dei Termini.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie nel territorio italiano ed estero.

PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI

Scuola

Monte Montagna

Art. 5 - Il patrimonio è costituito oltre che dal patrimonio iniziale conferito dagli associati costituenti in sede di costituzione:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da altre forme di raccolta fondi ai sensi di legge;
- e) da ogni entrata che vada ad incrementare il patrimonio medesimo.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione di promozione sociale può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, l'associazione di promozione sociale può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 6 - L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo

Levenderi

Motore Montore

stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ricorrendo le condizioni di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'associazione deve tenere:

a) il libro degli associati, a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell'organo di amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione a propria cura e, ove nominato, dell'organo di controllo, a cura dello stesso.

ASSOCIATI

Art. 8 - Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Sono associati le persone od enti che si dichiarino in pieno accordo e sintonia con le finalità perseguite e l'attività svolta dall'associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. La deliberazione del Consiglio di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

feder

M. S. M.

M. S. M.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e a seguito di esclusione per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio di amministrazione; l'indegnità verrà deliberata dall'Assemblea degli associati.

Art. 9 - Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo amministrativo su specifiche questioni attinenti l'andamento dell'attività dell'associazione entro un mese dall'apposita richiesta scritta. Hanno altresì il diritto di comunicare all'organo amministrativo pareri scritti, non vincolanti, sulle modalità di svolgimento dell'attività dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta da presentarsi con almeno dieci giorni di preavviso.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10 - L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di un numero di membri, scelti fra gli associati, compreso fra tre e undici, eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni.

Art. 11 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea degli associati, un vicepresidente, un tesoriere e un segretario.

Art. 12 - Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Scandalo

Notre Noture

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Art. 13 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del precedente art. 6.

Art. 14 - Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'associazione. Egli rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Il Tesoriere, ove nominato, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo accompagnandolo da idonea relazione contabile. Qualora il Tesoriere non sia nominato, le predette incombenze sono assunte dal Consiglio di Amministrazione che le esercita sotto la responsabilità del Presidente.

Il segretario, ove nominato, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il presidente e il Consiglio di amministrazione nell'esecuzione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio di Amministrazione, nonché del libro degli associati. Nel caso in cui il Segretario non sia nominato, il Consiglio di Amministrazione designa ad ogni riunione un suo membro che curi la redazione del relativo verbale.

Scandura

Matteo Martini

ASSEMBLEE

Art. 15 - L'assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di amministrazione sopra previsto dall'art. 8;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto alla sua competenza.

Art. 16 - Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio di amministrazione quando lo stesso lo giudichi opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra previsto all'art. 6, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea deve essere convocata nel Comune in cui è posta la sede, e può svolgersi anche fuori della sede sociale.

Art. 17 - Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

funzione

Notizia Partecipazione

Art. 18 - Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato anche se membro del Consiglio di amministrazione mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, nonché, in caso di impossibilità a intervenire o a esprimere una delega, possono esprimere il voto anche per posta mediante spedizione entro la data fissata per l'assemblea, salvo, in questi casi per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di voto.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Art. 20 - Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza di voti degli intervenuti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 22, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 21 - Quando è per legge obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, questo è costituito da una sola persona avente i requisiti di legge e nominato annualmente dalla assemblea degli associati.

L'organo di controllo è nominato e funzionante ai sensi di legge ed in particolare ai sensi dell'art. 30 del

D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Scandini

Matteo Martini

Ove obbligatorio per legge, l'assemblea degli associati procede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 22 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto dell'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle altre disposizioni di legge.

La detta delibera di devoluzione del patrimonio sarà dall'assemblea adottata in tutti i casi di scioglimento ed estinzione dell'associazione.

RINVIO

Art. 23 - Per quanto qui non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Luciano Teni
Martina Montupure.

